Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 15 luglio 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5860)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 marzo 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978
registro n. 17 Difesa, foglio n. 65

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GARZOLI Gaetano Giacomo, nato il 31 agosto 1915 ad Arizzano (Novara). — Ufficiale di complemento degli alpini, passava ben presto al comando di una formazione partigiana, distinguendosi in ogni momento per le sue belle doti di animatore instancabile e di trascinatore. Durante un'offensiva nemica, ricevuto l'ordine di ripiegare con la propria banda e di sottrarsi all'accerchiamento avversario, prendeva adeguate misure affinchè i suoi gregari potessero mettersi in salvo ed egli stesso ne proteggeva il ripiegamento, aprendo il fuoco con un fucile mitragliatore da posizione dominante. Esaurite le munizioni e sopraffatto dal nemico incalzante, cadeva crivellato di colpi. Esemplare figura di combattente e generoso comandante. — Valgrande (Monte Marona), 17 giugno 1944.

(5616)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1221**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 10, relativo alle modalità della tesi di laurea, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per la facoltà di scienze l'esame di laurea consiste come al punto 1) ».

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici è soppresso e sono inclusi i seguenti:

storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea;

storia dell'Asia orientale.

All'art. 77, relativo al corso di laurea in matematica, il diciannovesimo comma è abrogato.

All'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze naturali, il nono comma è abrogato.

All'art. 83, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, il terzo comma è abrogato.

All'art. 84, relativo al biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, al secondo anno l'insegnamento di disegno II è differenziato come segue:

5) *a*) disegno II - indirizzo civile;

b) disegno II - indirizzo meccanico.

Dopo gli insegnamenti del secondo anno è aggiunto il seguente comma:

« Lo studente sceglie uno dei due esami di disegno II ».

L'art. 92, relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in farmacia, è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« I tre corsi annuali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica sono propedeutici il primo rispetto al secondo ed il secondo rispetto al terzo. Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica e pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica e pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1222**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto l'insegnamento di immunologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1223**.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 168 - il testo del vigente art. 168, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla scuola speciale, diretta a fini speciali, per dirigenti dell'assistenza infermieristica, presso la facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito con il seguente:

« Per essere ammessi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma, i candidati devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.

I candidati, inoltre, debbono possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro equipollente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1224**.

Modificazione allo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del libero Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - il testo della seconda frase del secondo comma dell'art. 14 è abrogato e sostituito con il seguente:

« La selezione degli studenti da iscrivere al primo anno sarà effettuata mediante esame attitudinale e psicodiagnostico, che permetta di valutare, tenendo conto anche del *curriculum* di studi dei candidati, l'attitudine a seguire gli studi superiori di medicina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1225**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il primo comma dell'art. 85, concernente le norme per l'ammissione all'esame di laurea per i corsi di scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, chimica e chimica industriale è abrogato e sostituito con il seguente:

Art. 85. — L'esame di laurea per i corsi di scienze naturali e geologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di una tesi orale svolte dal candidato in temi relativi ad insegnamenti fondamentali e complementari propri della laurea cui egli aspira. L'argomento della tesi orale deve riferirsi a materia diversa da quella in cui è stata compilata la dissertazione scritta. L'esame di laurea per i corsi di chimica, chimica industriale e scienze biologiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in tema relativo ad insegnamento fondamentale o complementare propri della laurea cui egli aspira.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1978
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 356

DECRETO-LEGGE 14 luglio 1978, n. **367**.

Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'interpretazione autentica della disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

La costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regolati, in

via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultano iscritti.

In particolare, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sports, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Art. 2.

Con legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per i rapporti indicati nell'art. 1 sarà adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, tuteli adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti.

Ai fini di cui al comma precedente è costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello del turismo e dello spettacolo, con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e delle categorie interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — PASTORINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 35

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota n. 3588 del 1° aprile 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Ancona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della UIL sig. Angelo Fiatti, dimissionario, con il sig. Francesco Argenziano;

Decreta:

Il sig. Francesco Argenziano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del signor Angelo Fiatti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e praparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio farmaceutico Alpino, in Verona.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4019 in data 8 settembre 1965 la ditta Laboratorio farmaceutico Alpino S.a.s. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Carlo del Prete, 10, preparati galenici limitatamente alle forme farmaceutiche: soluzioni in genere, sciroppi, compresse, confetti, supposte, unguenti, pomate e cachets, nonché di specialità medicinali purché registrate;

Vista la lettera in data 4 maggio 1978 del comando carabinieri NAS nella quale viene affermato che all'indirizzo sopra indicato non si esercita attività produttiva farmaceutica ed inoltre tutte le attrezzature di produzione sono state smantellate e vendute;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico Alpino l'autorizzazione a produrre preparati galenici e specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Verona, via Carlo del Prete, 10, concessa con decreto ministeriale n. 4019 in data 8 settembre 1965.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 1° giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5470)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 340 di olio di cocco, provenienza Costa d'Avorio, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 1.349.800 di cui al modello *B*-Import n. 3895435 rilasciato dalla Banca commercio e industria di Milano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che l'importazione della merce non è mai avvenuta;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 1.349.800 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5303)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione prestata o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 1460 di latte in polvere, la ditta S.r.l. Einhorn di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 3.697.450 di cui al mod. *B*-Import n. 3734376 rilasciato dal Credito italiano di Milano in data 15 ottobre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalle dogane competenti per tonnellate 200 pari a Fr. Sv. 506.500 entro i termini previsti; per il residuo importo di Fr. Sv. 3.190.950 pari a tonn. 1260 è stata effettuata una vendita in transito autorizzata dall'Ufficio italiano dei cambi, per la quale sono stati introitati Fr. Sv. 1.803.400, mentre la rimanente somma di Fr. Sv. 1.548.200 non è stata mai introdotta in Italia;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che

avrebbero determinato il mancato perfezionamento delle singole operazioni e che in contrasto con tali dichiarazioni è stata successivamente avanzata richiesta di estinzione dei crediti vantati verso l'estero dalle ditte del gruppo Fedeli mediante compensazione con i mezzi finanziari delle ditte fornitrici investiti nelle società del medesimo gruppo Fedeli;

Ritenuto che da tale richiesta, oltre a contraddire, come esposto, l'assunto degli atti difensivi presentati avverso processi verbali di accertamento, equivale praticamente ad una istanza di sanatoria ed implica perciò il riconoscimento di una specifica responsabilità a carico del gruppo che, ha mirato ad estinguere o quanto meno ad attenuare le conseguenze, sul piano sanzionatorio, degli illeciti valutari contestati alle singole ditte, non avendo queste potuto fornire alcuna documentazione a sostegno della tesi opposta ai rispettivi verbali di accertamento;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 14 giugno 1976 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del mancato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Einhorn di Milano mediante fidejussione del Credito italiano nella misura del 5 % di Fr. Sv. 1.548.200 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5322)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli, in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 575 di olio di palma, la ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 703.311 di cui al mod. *B*-Import n. 1846447 rilasciato dalla Banca S. Paolo di Brescia di Milano in data 25 giugno 1971 con validità 28 febbraio 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione di importazione concernente l'operazione predetta non è mai avvenuta e che da parte del fornitore estero è stato restituito l'intero importo del pagamento anticipato in parola il quale è stato ceduto all'Ufficio italiano dei cambi con un ritardo di otto mesi circa rispetto all'impegno valutario assunto;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero il 3 agosto 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame di accertamento emerge che da parte della ditta interessata non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa dei motivi che avrebbero determinato il ritardato perfezionamento delle singole operazioni;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 aprile 1976 essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità del ritardato perfezionamento dell'operazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Giuseppe Fedeli di Milano mediante fidejussione della Banca S. Paolo di Brescia di Milano nella misura del 5% di Fr. Sv. 703.311 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5711)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 29 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Casaletto Spartano	11.500.000

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Casaletto Spartano	11.250.000

Con decreto ministeriale 1° luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Casaletto Spartano	14.095.000

Con decreti ministeriali 3 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Asti:	
Scrole	1.482.000
Provincia di Isernia:	
Rionero Sannitico	35.200.000
Provincia di Salerno:	
Casaletto Spartano	14.026.000
Roscigno	46.900.000
Provincia di Siracusa:	
Augusta	1.820.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ed assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1974, 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1974, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Atripalda	3.720.000

Con decreti ministeriali 30 giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cremona:	
Azzanello	5.270.000
Provincia di Forlì:	
Montegridolfo	10.140.000

Con decreti ministeriali 1° luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Servigliano	16.620.000
Provincia di Parma:	
Montechiarugolo	20.940.000

Con decreto ministeriale 4 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
Castiglione d'Orcia	26.152.000

Con decreti ministeriali 5 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Polinago	5.900.000
Provincia di Ravenna:	
Conselice	77.150.000

Con decreti ministeriali 6 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Macerata:	
Montelupone	28.410.000
Provincia di Padova:	
Lozzo Atestino	2.650.000

Con decreto ministeriale 30 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Reggio Emilia:	
San Martino in Rio	44.220.000

Con decreti ministeriali 1° luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Montegridolfo	11.880.000
Provincia di Lecce:	
Matino	8.910.000

Con decreti ministeriali 5 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	
Conselice	90.990.000
Provincia di Siena:	
Castiglione d'Orcia	30.860.000
Provincia di Viterbo:	
Civitella d'Agliano	9.000.000

Con decreti ministeriali 6 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Gosaldo	6.250.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Rio Saliceto	17.470.000

Con decreto ministeriale 26 giugno 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Roma:	
Rocca Priora	131.150.000

Con decreti ministeriali 1° luglio 1977, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Numana	7.580.000
Provincia di Napoli:	
Castello di Cisterna .	14.220.000
Provincia di Reggio Emilia:	
San Martino in Rio	33.270.000

Con decreti ministeriali 3 luglio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Montegridolfo	24.320.000
Provincia di Perugia:	
Preci .	2.130.000

Con decreto ministeriale 4 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	
Citerna	27.150.000

Con decreto ministeriale 5 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Ravenna:	
Conselice . . .	118.290.000

Con decreto ministeriale 6 luglio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Siena:	
Castiglione d'Orcia	40.120.000

(Da 2143/M a 2177/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto agrario e di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto agrario;
2) diritto del lavoro,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5672)

Vacanza della cattedra di psicologia dell'età evolutiva presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di psicologia dell'età evolutiva alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5675)

Vacanza di una cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è vacante una cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5795)

Vacanza della cattedra di calcolo delle probabilità e statistica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di calcolo delle probabilità e statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5796)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Tenace », in Salerno

Con decreto ministeriale 19 giugno 1978 il sig. Vincenzo Montuori è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Tenace », società cooperativa a r.l., in Salerno, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 28 aprile 1977, in sostituzione del rag. Antonio Perillo che non ha accettato l'incarico.

(5578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

Corso dei cambi del 12 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,45	849,45	849,47	849,45	849,50	849,40	849,55	849,45	849,45	849,45
Dollaro canadese	756,50	756,50	757 —	756,50	756,25	756,45	756,50	756,50	756,50	756,50
Franco svizzero	466,75	466,75	467,50	466,75	467,50	466,70	466,35	466,75	466,75	466,75
Corona danese	151,38	151,38	151,40	151,38	151 —	151,35	151,40	151,38	151,38	151,40
Corona norvegese	157,37	157,37	157,60	157,37	157,25	157,35	157,46	157,37	157,37	157,37
Corona svedese	186,79	186,79	186,95	186,79	186,75	186,75	186,79	186,79	186,79	186,80
Fiorino olandese	382,90	382,90	383,50	382,90	383,25	382,85	383,30	382,90	382,90	382,90
Franco belga	26,213	26,213	26,25	26,213	26,20	26,20	26,2340	26,213	26,213	26,20
Franco francese	190,09	190,09	190,40	190,09	190 —	190,05	190,24	190,09	190,09	190,10
Lira sterlina	1597,50	1597,50	1599 —	1597,50	1596,50	1597,45	1598,05	1597,50	1597,50	1597,50
Marco germanico	412,94	412,94	413,30	412,94	412,75	412,90	413 —	412,94	412,94	412,95
Scellino austriaco	57,286	57,286	57,35	57,286	57,30	57,25	57,33	57,286	57,286	57,28
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,70	18,80	18,70	18,75	18,65	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,954	10,954	10,96	10,954	10,80	10,93	10,9570	10,954	10,954	10,95
Yen giapponese	4,18	4,18	4,18	4,18	4,17	4,15	4,1790	4,18	4,18	4,18

Media dei titoli del 12 luglio 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,800
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,900
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni esteri)	96,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,050
» 5,50 % » » 1968-83	83,050
» 5,50 % » » 1969-84	77,225
» 6 % » » 1970-85	78,800
» 6 % » » 1971-86	75,400
» 6 % » » 1972-87	73,675
» 9 % » » 1975-90	84,100
» 9 % » » 1976-91	82,725
» 10 % » » 1977-92	85,900
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,575
» » » » 1-10-1979	101,150
» » » » 78-80	100,275
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,700
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,700
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,250
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,150
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,600
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1978

Valuta	
Dollaro USA	849,50
Dollaro canadese	756,50
Franco svizzero	467,05
Corona danese	151,39
Corona norvegese	157,415
Corona svedese	186,79
Fiorino olandese	383,10
Franco belga	26,223
Franco francese	190,165
Lira sterlina	1597,775
Marco germanico	412,97
Scellino austriaco	57,308
Escudo portoghese	18,725
Peseta spagnola	10,955
Yen giapponese	4,179

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, con il quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che risultano disponibili, nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, cinquantasette posti alla data del 31 dicembre 1977, da conferire mediante pubblico concorso alla qualifica di ragioniere in prova (parametro 160);

Atteso che degli anzidetti posti, due posti debbono essere detratti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, tabella *B*, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846;

Ritenuto che sono state accantonate le aliquote da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con riferimento ai posti disponibili alla data del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, col quale sono stati emanati provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia e sono state determinate le nuove dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Considerato che dei quattrocento posti recati in aumento — di cui alla tabella *C* allegata al citato decreto legge — centotrentatre sono da conferire, mediante normale concorso, al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con un residuo di duecentosessantasette posti;

che, pertanto, in considerazione del citato incremento e delle anzidette vacanze già esistenti nel ruolo, risultano complessivamente disponibili duecentonovantadue posti da conferire, mediante pubblico concorso, alla qualifica di ragioniere in prova (parametro 160) nell'Amministrazione penitenziaria;

Visto l'art. 30 del citato decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, che sospende, fino al 31 dicembre 1979, l'applicazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 27 del medesimo decreto-legge n. 111/1978;

Atteso che, in relazione alle particolari esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, si appalesa opportuno bandire il concorso limitatamente ai posti disponibili negli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nelle regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia (1);

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

(1) Vedi avviso in calce al bando.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 29 e 30 settembre 1978.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;
2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
2) contabilità di stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;
3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
4) nozione di legislazione sociale del lavoro;
5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva, presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ragionieri in prova (parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1978
Registro n. 18 *Giustizia, foglio n.* 103

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . (prov. . .) in via . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (2) .
. . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (3) . . . conseguito presso nell'anno . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (4);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (5) . .;

e) ha statura non inferiore a mt. 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (6);

g) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . (città) . (provincia) . . via . . n. . (c.a.p.) . . . . numero telefonico . . . .

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Data,

Firma (8)
. . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) E' richiesto il possesso del diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(5803)

Avviso relativo al concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1978, registro n. 18 Giustizia, foglio n. 104, la lettera *b*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1978 con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è modificata come segue:

« avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonchè dall'art. 4 della legge 3 giugno 1978, n. 288 ».

(5804)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in preistoria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vancanze per indire un concorso a sette posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in preistoria.

Dei suddetti posti uno è riservato ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione che rivestano la qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata e che siano in possesso del prescritto diploma di laurea, integrato da almeno un anno di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere e filosofia e in scienze naturali, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Divisione VIII Via del Collegio Romano, 27 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) corso di perfezionamento o di specializzazione con la indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichirazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di preistoria italiana;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte, con estensione alla preistoria europea e del vicino Oriente ed includendo elementari conoscenze dell'archeologia classica con domande che valgano ad accertare la preparazione del candidato attraverso la presentazione di materiale sia direttamente sia per mezzo di riproduzioni;

2) elementi di metodologia della conservazione e restauro di reperti e complessi preistorici;

3) elementari conoscenze di paleoantropologia, paleozoologia, paleobotanica e geologia;

4) nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 27 e 28 ottobre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza o di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro e equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia, dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consiliare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno

pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Via del Collegio Romano, 27 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riverva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizioni di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumono servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 170

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Via del Collegio Romano, 27 00100 ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a il residente in (provincia .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in preistoria, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università degli studi di il e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola nell'anno accademico

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, .

Firma . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5695)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia del vicino e medio Oriente.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vancanze per indire un concorso a due posti di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia del vicino e medio Oriente.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere o filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta;

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con la indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i di-

pendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento di carattere generale di archeologia mesopotamica ed iranica dalla protostoria all'Islam escluso;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte con estensione alla preistoria europea e del vicino e medio Oriente con presentazione di materiale sia direttamente che per mezzo di riproduzioni;

2) conoscenze generali di archeologia greca e romana;

3) elementi di metodologie della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici;

4) Nozioni di diritto amministrativo;

5) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

6) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 27 e 28 ottobre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa e notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622; attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'scrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazioni che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori archeologi in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 171

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a . . il . . residente in . . . (provincia . .) via . . n.

chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia del vicino e medio Oriente, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . . il . . . . . . e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola . . . . . . nell'anno accademico . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data, ...

Firma . . (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5696)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia fenicio-punica.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862, sulla determinazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per taluni ruoli di personale tecnico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, concernenti rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Accertato che nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella I, 2, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805, sussistono le vancanze per indire un concorso ad un posto di archeologo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia fenicio-punica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in lettere e filosofia, integrata da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, il titolo che legittimi l'elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) il corso di perfezionamento o di specializzazione con la indicazione della scuola e dell'anno accademico in cui ha effettivamente partecipato al corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli accademici, amministrativi e scientifici, che i concorrenti ritengano presentare ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'idoneità conseguita nei precedenti concorsi per l'accesso alla medesima carriera.

I suindicati documenti, ad eccezione delle pubblicazioni, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non è ammesso far riferimento a titoli trasmessi per la partecipazione a precedenti concorsi.

Non verranno presi in considerazione i titoli che per qualsiasi motivo saranno inviati dopo il termine utile di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) svolgimento di un tema su un argomento generale di archeologia siro-fenicia o punica;

2) svolgimento di un tema su problemi relativi alla tutela e alla ricerca archeologica con particolare riguardo alle relative esigenze scientifiche ed agli adempimenti tecnici ed amministrativi, nonchè ai provvedimenti da effettuare per valorizzare e rendere di pubblica utilità i risultati ottenuti.

Colloquio:

1) gli stessi argomenti delle prove scritte con domande fatte su materiali direttamente presentati al candidato o attraverso fotografie, con estensione alla preistoria e protostoria mediterranea, all'archeologia greca, italica e romana e a conoscenze generali della storia ed epigrafia fenicio-punica. Il candidato dovrà mostrare altresì di possedere buone conoscenze dei problemi urbanistici pertinenti alla specializzazione;

2) elementi di metodologie della conservazione e restauro di oggetti e monumenti archeologici;

3) nozioni di diritto amministrativo;

4) servizi ed ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali;

5) legislazione concernente la tutela dei beni culturali e ambientali.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 27 e 28 ottobre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora

specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Divisione VIII Via del Collegio Romano, 27 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e di preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il genitore del candidato prestava servizio.

Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduto per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto di guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per sottufficiali e militari di truppa ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente del Ministero per i beni culturali e ambientali: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma: certificato della competente autorità militare.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione del vincitore

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria del vincitore e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria del vincitore e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il 40° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando, e l'annotazione degli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) diploma originale del titolo di studio prescritto o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare un certificato su carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

g) dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione ad almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera, rilasciata dalla scuola di perfezionamento o di specializzazione;

h) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

i) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno la facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *h*), del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *i*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 14.

Nomina del vincitore ed assunzione in servizio

L'amministrazione accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina del vincitore del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

Il vincitore del concorso è nominato ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Qualora il vincitore senza giustificato motivo non assuma servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine assegnato sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 172

Schema di domanda ALLEGATO
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale Via del Collegio Romano, 27 00100 ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito) nato a il residente in (provincia .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami e per titoli, ad un posto di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia fenicio-punica, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1)

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) non ha riportato condanne penali (oppure: ha riportato le seguenti condanne penali .) (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università degli studi di il e integrato da almeno un anno di effettiva partecipazione al corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera presso la scuola nell'anno accademico .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le eventuali comunicazioni è il seguente e si impegna a far conoscere le successive variazioni.

Data,

Firma (3)
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 40° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5697)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica al decreto ministeriale 21 ottobre 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1977, pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 319 del citato elenco è stata erroneamente riportata la data di nascita 19 dicembre 1942 anziché 19 ottobre 1942;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 319 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 21 ottobre 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 12 novembre 1977 leggasi 19 ottobre 1942 anziché 19 dicembre 1942.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4999)

OSPEDALE DI CORTEMAGGIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma specialistica di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente della sezione autonoma specialistica di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortemaggiore (Piacenza).

(2499/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione pediatrica;

un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2497/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(2496/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia esterna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(2502/S)

OSPEDALE « A. PASQUALUCCI » DI MONDAVIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro).

(2507/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO MONTI

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo Monti (Reggio Emilia).

(2487/S)

OSPEDALE DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(2505/S)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(2500/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto di virologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(2485/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(2488/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASARANO

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E'indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(2501/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1978, n. 23.

Disciplina delle attribuzioni in materia di provveditorato ed economato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

Le attribuzioni del dipartimento finanze e bilancio in materia di provveditorato ed economato di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55 sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.

Specificazione delle attribuzioni

Le attribuzioni del dipartimento finanze e bilancio in materia di provveditorato ed economato comprendono:

1) ordinazione diretta delle urgenti forniture necessarie per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione regionale, nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge;

2) gestione delle spese d'ufficio, comprese quelle postali, telefoniche, telegrafiche; stampa, pubblicazione, copia, traduzione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili; acquisto di cancelleria, carta e stampati; commissione ed acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamento a periodici ed ad agenzie di informazione; trasporti, spedizioni, imballi, magazzinaggio e facchinaggio; acquisto e manutenzione di mobili, arredi, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;

3) gestione delle spese relative ad immobili destinati ad uffici e servizi, comprese quelle per canoni di locazione, di pulizia, di custodia e per oneri condominiali diversi, di illuminazione, riscaldamento e per utenze di forza motrice, acqua e gas; acquisto, installazione e gestione di impianti;

4) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali presi in affitto ad uso degli uffici centrali e periferici della Regione, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

5) adempimenti in ordine all'allestimento e partecipazione a convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione regionale;

6) acquisto di coppe, medaglie, diplomi, altri oggetti per premi, spese di rappresentanze e casuali;

7) fornitura, al personale avente diritto, delle divise con spese a carico del bilancio regionale, in conformità dell'apposito disciplinare;

8) acquisto, manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, in conformità dell'apposito disciplinare;

9) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

10) sovrintendenza e gestione dei magazzini;

11) custodia e distribuzione degli stampati, degli oggetti di cancelleria e di materiali vari;

12) accensione e pagamento dei premi annuali afferenti polizze di assicurazione contro i rischi relative ai beni mobili, nonchè contro i rischi eventualmente connessi con l'espletamento di particolari servizi;

13) manutenzione e conservazione del patrimonio mobiliare e alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso in dotazione degli uffici regionali;

14) razionale distribuzione dei mobili, macchine e attrezzature varie costituenti l'arredamento degli uffici regionali;

15) organizzazione dei servizi di autista, commesso ed inserviente;

16) sorveglianza dei locali del centro direzionale ad uso dell'amministrazione regionale;

17) istruttoria per la compilazione e l'aggiornamento dello albo dei fornitori secondo le modalità indicate al successivo art. 4;

18) impianto e aggiornamento del catalogo degli stampati di cui al successivo art. 10.

Nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma sono ricompresi gli adempimenti istruttori in ordine alla redazione, approvazione, stipulazione, registrazione e repertoriazione dei capitolari d'oneri, contratti e convenzioni corredati, ove occorra, dal parere dei dipartimenti o uffici competenti in materia.

Art. 3.

Capitolato d'oneri

Le forniture ed i lavori di cui al precedente art. 2 sono eseguiti, di regola, in base a schemi di capitolato d'oneri, approvati dalla giunta regionale, contenenti i seguenti elementi:

a) oggetto della fornitura o dei lavori;

b) caratteristiche tecnico-merceologiche;

c) ammontare presunto della spesa;

d) termini e luogo della consegna;

e) modalità di controllo e collaudo;

f) penalità applicabili per ritardo nelle consegne e per qualsiasi altra inadempienza;

g) per ogni altro obbligo posto a carico delle ditte fornitrici, quali quelli relativi agli oneri fiscali o contrattuali (imballo, trasporto, montaggio e simili).

Art. 4.

Albo dei fornitori

E' istituito l'albo dei fornitori contenente l'elencazione delle ditte ritenute idonee, per specializzazione, capacità e serietà, a concorrere alle varie forniture e ai vari lavori occorrenti per il funzionamento degli uffici regionali, nonchè per i modi, i tempi e le garanzie necessarie.

L'albo dei fornitori formato in base alle domande presentate dalle ditte o per iniziativa dell'amministrazione, è approvato dalla giunta regionale, previo accertamento di idoneità effettuato dal componente della giunta preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'albo, al fine di verificare la permanenza della idoneità delle ditte iscritte e per consentire la iscrizione di nuove ditte, entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'albo aggiornato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Art. 5.

Approvvigionamenti periodici

Ai fabbisogni aventi carattere di continuità si provvede di norma mediante piani di approvvigionamento, a tal fine gli uffici ed i dipartimenti regionali debbono trasmettere al componente la giunta regionale preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio, con le modalità di cui al successivo art. 6, entro il 30 settembre dell'anno precedente:

a) le richieste per gli approvvigionamenti annui degli oggetti di cancelleria, di carta, di stampati e di ogni altro materiale di consumo;

b) le richieste per la dotazione od il rinnovo di mobili ed arredi, di macchine per ufficio e di attrezzature.

Sulla base delle richieste il dipartimento finanze e bilancio predispone i piani di approvvigionamento di cui al primo comma del presente articolo che, corredati dei relativi capitolati d'oneri, sono deliberati dalla giunta regionale.

Art. 6.

Richieste di fabbisogno

Qualsiasi richiesta di fornitura, somministrazione o prestazione per gli uffici dell'amministrazione regionale deve essere indirizzata al componente della giunta regionale preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio.

La richiesta motivata deve essere sottoscritta dal coordinatore del dipartimento o dell'ufficio e trasmessa tramite il componente della giunta preposto alla direzione dei rispettivi dipartimenti od uffici.

Art. 7.

Esame ed evasione della richiesta

Il componente della giunta regionale preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio può chiedere chiarimenti per la valutazione dell'effettiva ed attuale necessità della richiesta e può altresì disporne il rinvio, motivandolo;

In tutti gli altri casi la richiesta deve essere evasa nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo una scala di bisogni e priorità della spesa.

All'ordinazione delle spese relative si provvede:

1) con ordinativi a firma del coordinatore del dipartimento finanze e bilancio:

a) per spese sino a lire un milione;

b) per spese previamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale;

2) con ordinativi a firma del coordinatore predetto, vistati dal componente della giunta regionale preposto alla direzione del dipartimento finanze e bilancio, per spese sino a lire due milioni.

I limiti di spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2) si intendono al netto degli oneri fiscali gravanti sull'oggetto della fornitura o della prestazione.

Per la esecuzione delle operazioni di cui al terzo comma, la giunta regionale, su proposta del coordinatore del dipartimento finanze e bilancio, può designare uno o più funzionari appartenenti a fascia d'inquadramento non inferiore alla sesta.

Gli ordinativi previsti ai punti 1) sub *a*) e 2) del terzo comma del presente articolo sono emessi esclusivamente per spese al cui pagamento provvede il funzionario delegato istituito ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito con legge 2 marzo 1963, n. 386, nell'ambito delle aperture di credito disposte in suo favore secondo quanto stabilito dagli articoli 119, 120, 121 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

Per gli acquisti e le prestazioni di cui al terzo comma debbono essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero possibile di ditte, comunque non inferiori a tre, salvo che la natura, l'urgenza dell'acquisto o della prestazione ovvero l'assenza di attività concorrenti siano tali da rendere necessario il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Per le spese eccedenti i predetti limiti, si provvede con deliberazione della giunta regionale.

Art. 8.

Controlli e collaudi delle forniture

A fornitura avvenuta il dipartimento finanze e bilancio accerta direttamente o per mezzo dell'ufficio destinatario la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei materiali forniti con quelli ordinati e la loro regolare consegna, provvedendo a contestare tempestivamente ogni irregolarità o difetto riscontrato.

Per le forniture di particolare importanza o di speciale carattere tecnico e merceologico, la giunta regionale può affidare il collaudo ad uno o più tecnici anche estranei all'amministrazione.

Art. 9.

Esame e controllo delle fatture

Le ditte fornitrici debbono trasmettere le fatture al dipartimento finanze e bilancio, facendo riferimento alla relativa ordinazione.

Per ogni fattura ricevuta, il predetto dipartimento provvede ai seguenti adempimenti:

controlla se essa sia stata redatta nei modi prescritti e sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;

accerta che siano applicati i prezzi convenuti;

verifica la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

propone la liquidazione delle fatture dopo aver regolato con le ditte fornitrici ogni eventuale contestazione.

Art. 10.

Stampati

La giunta regionale istituisce il «catalogo generale degli stampati» in uso presso gli uffici dell'amministrazione regionale.

Nel caso in cui occorra procedere alla istituzione di nuovi stampati o alla modifica di quelli esistenti, oppure in caso di cessazione di alcuni di essi, l'ufficio o il dipartimento interessato deve darne notizia, avanzando le opportune proposte, nei modi indicati all'art. 6 della presente legge, ai fini dell'adozione, da parte della giunta regionale, dei provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 11.

Dotazione di magazzino

Per il materiale di uso generale e ricorrente sono formate congrue dotazioni in magazzino, presso il dipartimento finanze e bilancio, per le ordinarie necessità, ai sensi del precedente art. 5.

Art. 12.

Schedario di magazzino

Per le dotazioni di magazzino deve essere tenuto un apposito schedario nel quale vanno annotati, per singole voci e in ordine cronologico:

il carico iniziale del magazzino;

le successive immissioni di materiale;

i prelevamenti;

le rimanenze risultanti di ciascuna operazione.

Alla fine di ogni anno si esegue l'inventario delle rimanenze.

Art. 13.

Oggetti fragili e di facile consumo

Gli oggetti fragili e di facile consumo debbono essere annotati su appositi registri di carico e scarico, distintamente per tipo di materiale.

Art. 14.

Tenuta dei magazzini e verifiche

Il dipendente assegnato alla tenuta del magazzino risponde della conservazione e distribuzione degli oggetti esistenti nei magazzini istituiti presso gli uffici e dipartimenti dell'amministrazione regionale, nonchè della regolare tenuta dei prescritti registri.

Il coordinatore del dipartimento finanze e bilancio effettua verifiche semestrali di magazzino in presenza del dipendente di cui al primo comma e di altro funzionario del dipartimento finanze e bilancio.

Di ogni verifica si redige verbale, in quattro esemplari, che viene sottoscritto dagli intervenuti che ne avranno copia. La quarta copia sarà rimessa alla giunta regionale.

Art. 15.

Mobili fuori uso

Sono alienati, a cura del dipartimento finanze e bilancio, che deve redigere esauriente verbale di dichiarazione di fuori uso, gli oggetti ed il mobilio degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale divenuti inutili ed inservibili.

La giunta regionale, nel disporre la cessione gratuita dei materiali dichiarati fuori uso, può stabilire l'assegnazione a istituzioni pubbliche o ad organizzazioni assistenziali.

Semestralmente l'elenco delle alienazioni di cui al comma precedente è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 16.

Limite di applicazione

La presente legge non si applica al consiglio regionale ed agli uffici da esso dipendenti in forza dell'autonomia contabile di cui all'art. 9 dello statuto e del regolamento interno di contabilità del consiglio, nonchè della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 17.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni, ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà appositi disciplinari per quanto attiene:

a) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi generali (di commesso e inserviente, di centralinista, di autista, di portierato);

b) la fornitura di divise e vestiario al personale addetto a particolari servizi;

c) la gestione del parco macchine regionale;

d) l'organizzazione dei servizi di cerimoniale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 aprile 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1978, n. 24.

Contributo per l'anno 1978 nelle spese di funzionamento del Consorzio regionale degli istituti per le case popolari della Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' conferita al Consorzio regionale obbligatorio fra gli istituti autonomi per le case popolari della Toscana, a titolo di contributo nelle spese di funzionamento per l'anno 1978 la somma di L. 100.000.000.

All'erogazione del suddetto contributo provvederà la giunta regionale con apposita deliberazione.

Il predetto consorzio entro il 28 febbraio 1979, presenterà alla giunta regionale il rendiconto della utilizzazione del contributo concesso.

Art. 2.

Alla spesa si fa fronte con i fondi di cui al cap. 54200 del bilancio del corrente esercizio che viene integrato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » sono apportate, per analogo importo, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondo globale L. 100.000.000

In aumento:

Cap. 54200. — Contributo nelle spese di funzionamento al Consorzio regionale obbligatorio fra gli Istituti autonomi per le case popolari della Toscana . . . . . L. 100.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 aprile 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 aprile 1978.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1978, n. 25.

Rifinanziamento art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, riguardante interventi per la costruzione, l'impianto e la sistemazione degli acquedotti previsti nel P.R.G.A., nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale previsti dall'art. 6 della legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8, riguardante interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

Agli interventi da attuare con i predetti contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18 e all'art. 1 comma secondo e terzo, della legge regionale 4 settembre 1976, n. 62.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge regionale si fa fronte con i fondi di cui al cap. 32700 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 che viene integrato con la seguente variazione:

Parte II - SPESA

	Competenza	Cassa
	—	—
In diminuzione:		
Cap. 63000. — Fondo globale	3.000.000.000	3.000.000.000
In aumento:		
Cap. 32700. — Contributi in capitale a favore dei comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel P.R.G.A. nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento e la depurazione delle acque di rifiuto	3.000.000.000	3.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 aprile 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 aprile 1978.

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1978, n. 26.

Utilizzazione dei contributi C.E.E. per interventi nelle zone colpite da pubbliche calamità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 14 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I finanziamenti accordati dalla C.E.E. per interventi nelle zone della Regione colpite da pubbliche calamità sono utilizzati, rispettando le destinazioni previste dalla CEE, per il finan-

ziamento delle opere di pronto soccorso di cui all'art. 3 della legge regionale 25 agosto 1977, n. 65 e per la integrazione fino al 100 per cento dei contributi previsti dall'art. 6 della legge stessa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 7 aprile 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 aprile 1978.

(4186)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1978, n. **4.**

Modifiche alle circoscrizioni dei comuni di Bianco e di Africo in provincia di Reggio Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 26 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dalla data d'entrata in vigore della presente legge, è assegnata al comune di Africo la parte del territorio del comune di Bianco, nel cui ambito, a seguito di danni alluvionali, è stato trasferito il suo abitato in forza del decreto in data 2 aprile 1952, che il Ministro dei lavori pubblici ha emanato, di concerto con quello del tesoro, ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Tale parte di territorio è quella risultante dalla relazione descrittiva dei confini di cui all'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta stessa, provvederà con proprio decreto al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Bianco e di Africo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 22 maggio 1978

FERRARA

TABELLA *A*

La parte di territorio assegnata al comune di Africo, con distacco da quello di Bianco, è così delimitata:

a nord: il confine segue la mezzeria del torrente La Verde, dal battente marino fino al ponte sulla strada statale n. 106, indi segue la strada comunale Serro Maglio fino all'incrocio con la strada vicinale Iannuzza, lungo il perimetro sud del foglio di mappa 29 e perimetro nord del foglio di mappa 32, lasciando incluso nel territorio di Africo un settore del foglio di mappa 29 compreso tra la strada statale n. 106 e la strada comunale Serro Maglio;

ad ovest: il confine segue la strada vicinale Iannuzza, tra i fogli di mappa 31 e 32 fino all'incrocio con il vallone Frasso, indi prosegue lungo la ex strada statale n. 106 fino all'incrocio con la strada vicinale S. Giorgio;

a sud: il confine segue il vallone Gurna, margine destro delle particelle numeri 32, 62, 41, 64, 65, 72, 73, 91 del foglio n. 34, indi lungo la strada Capo Bruzzano per la parte prospicente la particella n. 93 dello stesso foglio, tagliando poi il foglio di mappa 35 lungo il confine destro delle particelle numeri 43, 44, 45, 48 e 47, incrocio strada statale n. 106 margine destro della particella 31, sino ad incrociare la ferrovia dello Stato, indi lungo il vallone Fantiullo, fino alla battigia del mare. Si chiarisce quindi, che le particelle sopra menzionate fanno parte del territorio assegnato ad Africo;

ad est: la battigia del mare.

(5357)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1978, n. **17.**

Modifiche al regolamento di cui alla legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, concernente istituzione del consiglio regionale di sanità ed annesso regolamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 17 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consiglio regionale di sanità è presieduto dal componente della giunta regionale preposto ai servizi per la sanità e l'igiene.

Art. 2.

Il presidente convoca il consiglio, ne dirige e modera i lavori, cura il rispetto e l'osservanza del regolamento, mantiene i rapporti con gli organi regionali.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente che è eletto a maggioranza semplice nella prima riunione.

Art. 3.

Il presidente, sentito il vice-presidente, formula il calendario e l'ordine dei lavori e provvede alla esecuzione delle decisioni adottate.

Art. 4.

Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'invito, salvo i casi di estrema urgenza, per i quali sarà fatto ricorso alla formula telegrafica, sarà spedito con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della seduta.

Le riunioni avranno luogo in locali della Regione indicati dalla presidenza.

Art.5.

Le sedute del consiglio non sono mai pubbliche; possono essere comunque invitate, a giudizio della presidenza, le persone che si ritiene possano o debbano portare il loro contributo.

Saranno ammesse, di volta in volta, per i soli argomenti che le riguardano, senza diritto di voto, le persone espressamente indicate da leggi e regolamenti.

Art. 6.

Il consiglio si riunisce di massima, in via ordinaria, una volta al mese.

Il consiglio può essere convocato, in via straordinaria per iniziativa di almeno un terzo di componenti e su argomenti debitamente motivati.

L'adunanza ha luogo entro quindici giorni dalla richiesta, mediante convocazione del presidente.

Art. 7.

Il presidente apre e chiude la seduta, la quale inizia sempre con la lettura e l'approvazione del processo verbale, su cui non è concessa la parola se non per chiarimenti o rettifiche.

La discussione deve vertere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno a meno che non vi siano aggiunti argomenti urgenti presentati da almeno un quarto dei componenti.

Il presidente è tenuto a verificare l'esistenza del numero legale sia all'inizio della seduta e sia ogni qualvolta si stia per procedere ad eventuale votazione.

In mancanza di numero legale la seduta è rinviata di almeno un'ora nello stesso giorno oppure è sciolta.

Art. 8.

Ogni votazione sarà sempre palese eccetto quando trattasi di persona, nel qual caso sarà segreta.

Art. 9.

Il presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine delle richieste.

I componenti che risultano assenti al momento della chiamata decadono dal loro turno; saranno ritenuti rinunciatari se non ripropongono la richiesta di intervento.

Sono ammesse le dichiarazioni di voto eccetto nei casi di votazione segreta.

Art. 10.

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

Chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale, di modo che il presidente decida. In caso di insistenza nella richiesta decide il consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Art. 11.

Nessun oratore può eccedere il limite di tempo concordato.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato. Il presidente può togliere la parola a un oratore che abbia richiamato due volte l'argomento; se l'oratore torna a discostarsene decide il consiglio senza discussione e per alzata di mano.

Art. 12.

Per l'istruttoria delle pratiche, la formazione degli atti e la conservazione dei documenti, il consiglio regionale di sanità si avvale della collaborazione di un ufficio di segreteria composto di personale regionale.

Il responsabile dell'ufficio di segreteria, oltre a curare la normale attività dell'ufficio cui è preposto, partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, sovraintendendo alla redazione del processo verbale.

Art. 13.

Il Consiglio può organizzarsi in gruppi di studio per la trattazione delle materie di cui ai punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1973, n. 30.

Per le materie di cui al punto 8 dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1973, n. 30, vengono designati di volta in volta singoli relatori e, ove occorra, uno o più relatori di minoranza. E' sempre garantita ad ogni consigliere la facoltà di esprimere il proprio parere e il voto finale.

Il presidente stabilisce i termini per la presentazione delle relazioni.

Art. 14.

E' abrogato il regolamento annesso alla legge regionale 25 luglio 1973, n. 30.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 marzo 1978

RICCIUTI

(5151)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781970)